

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE CENTRALE

Spett. le TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale
Vendite Mercato N/I
Vendite Mercato Centro N/I
all'attenzione della Dott.ssa Sabrina De Filippis
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Executive

Facciamo seguito ai recenti colloqui e alla Vostra lettera odierna, che qui di seguito integralmente trascriviamo.

Spett. le INAIL
Istituto Nazionale per l'Assicurazione
Contro gli Infortuni sul Lavoro
c.a. Dott. Giuseppe Antola
P.le Giulio Pastore 6
00144 ROMA

Rep. n°03188/C del 11/07/2013

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Executive

Facendo seguito alle trattative intercorse, con la presente formuliamo una proposta di Accordo Commerciale tesa a definire i termini e le condizioni per l'applicazione del programma Corporate Executive di Trenitalia, che consente di acquistare biglietti ferroviari per viaggi effettuati da Vs. personale dipendente o da personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, il cui testo Vi proponiamo qui di seguito con la denominazione "Accordo Commerciale".

"ACCORDO COMMERCIALE"

TRA

TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., capitale sociale € 1.654.464.000,00 [i.v.], iscritta al numero 883047 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05403151003, di seguito denominata "Trenitalia", per la quale interviene nel presente atto la dott.ssa Sabrina De Filippis Responsabile Vendite Mercato Centro N/I, della Divisione Passeggeri N/I, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 19/07/2012, Rep. 78376/19765.

E

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro - con sede legale in Roma, P. IVA n. 00968951004 e Codice fiscale n. 01165400589, per la quale interviene nel presente atto il dott. Giuseppe Antola, nella Sua qualità di Direttore Centrale Risorse Umane (di seguito per brevità denominata Società).
(di seguito anche denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti").

PREMESSO:

- Che Trenitalia intende incrementare le vendite dei propri prodotti di trasporto passeggeri concludendo accordi con le Imprese che siano in grado di concentrare volumi di richieste di trasporto passeggeri per i propri dipendenti o personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole;
- Che a tal fine è stato definito da Trenitalia un apposito programma di sviluppo delle relazioni con le aziende, denominato Corporate Executive, che offre un servizio flessibile e di facile accessibilità;
- Che la Società ha necessità di far viaggiare periodicamente i propri dipendenti o il personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, sopportandone interamente i costi, ed è quindi interessata ad usufruire del servizio offerto dal programma Corporate;
- Che la Società, per effettuare gli acquisti dei viaggi di cui al punto precedente, intende avvalersi esclusivamente della/e Agenzia/e di Viaggio di propria fiducia, individuata/e con le modalità ritenute più opportune, la/e quale/i provvederà/nno - in applicazione delle Condizioni Generali per la vendita di biglietti ferroviari - ad effettuare pagamenti ed acquisti per conto della Società stessa;



- Che la Società nel corso di validità del primo anno di contratto prevede di sviluppare, per i viaggi dei propri dipendenti e collaboratori come sopra specificato, un volume di acquisti annuale di titoli di viaggio almeno pari ad Euro 200.000,00 (di seguito, "Volume di Acquisti");
- Che tale "Volume di Acquisti" sarà rivisto da Trenitalia per i successivi anni di contratto;
- Che le Parti intendono con il presente Accordo Commerciale stabilire reciprocamente termini e condizioni con cui è possibile usufruire del servizio offerto.

Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Commerciale.

Art. 2

(Durata)

Il presente Accordo Commerciale decorre dalla data di conclusione dello stesso e scade di validità il 31/12/2015.

Art. 3

(Oggetto e Sistema incentivante)

Trenitalia si obbliga verso la Società, che accetta, a concedere, alle condizioni e ai termini fissati nel presente atto, la seguente formula di incentivo sugli acquisti della biglietteria ferroviaria per i soggetti indicati in premessa:

- Su tutti i treni della Media e Lunga percorrenza la possibilità di acquistare la tariffa dedicata di seguito riportata:

Tariffa Corporate Executive	Sconto su tariffa Base
Biglietto adulti in 1 ^a classe e livello Business	10%
Biglietto adulti in 2 ^a classe e livello Premium e Standard	5%

Sono esclusi i treni Regionali, il livello di servizio Executive e i servizi cucette, VL ed Excelsior, i biglietti relativi alla tariffa Economy e Supereconomy e la quota estera della biglietteria ferroviaria.

In relazione al sistema incentivante previsto nel presente articolo, Trenitalia si riserva la facoltà di procedere ad una sua modifica con cadenza annuale. In caso di modifica Trenitalia provvederà a darne comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima della relativa scadenza annuale. Perché tali variazioni abbiano effetto a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, entro il 31 dicembre di detto anno la Società dovrà far pervenire a Trenitalia una comunicazione nella quale dichiara di accogliere la nuova proposta commerciale ed il relativo sistema incentivante. Ove, viceversa, la Società non ritenesse meritevole di interesse il nuovo sistema incentivante, o in mancanza di riscontro alcuno alla proposta di modifica di Trenitalia, il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di comunicazione alcuna.

Art. 4

(Modalità di acquisto)

Perché possa usufruire delle agevolazioni di cui al presente Accordo Commerciale, Trenitalia doterà la Società di un codice identificativo denominato "Codice Azienda".

L'acquisto dei titoli di viaggio, effettuato ai sensi dell'Accordo Commerciale, deve sempre avvenire attraverso l' Agenzia/ e di Viaggio di riferimento della Società ed utilizzando il Codice Azienda, onde consentire a Trenitalia di avere un rendiconto completo dei biglietti acquistati e di provvedere al calcolo dei Bonus spettanti a fine anno e dello sconto come indicato al punto A dell'art.3. Tutti gli acquisti effettuati senza aver inserito il Codice Azienda, o figuranti con Codice Azienda errato o con inserimento del Codice su Canali di Vendita diversi dall' Agenzia di Viaggio non daranno diritto al conseguimento delle agevolazioni previste dall'art. 3 del presente Accordo Commerciale.

Art. 5

(Trasparenza dei prezzi)

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'Accordo Commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Commerciale, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Commerciale, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 6

(Codice Etico)

La Società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

Detto Codice, seppur non allegato al presente Accordo Commerciale, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Società dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza sul sito www.fsitaliane.it

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 7

(Clausola risolutiva espressa)

In caso di inosservanza da parte della Società delle disposizioni ivi contenute agli articoli 3,4,5,6, 8 e 10, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

La Società non avrà diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

Art. 8

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo Commerciale e per i cinque anni successivi alla sua scadenza, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi tutti i dati e le informazioni riguardanti la controparte di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

Le Parti potranno comunicare tali dati e informazioni ai propri dipendenti per i quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per l'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

Le Parti sono in ogni caso esentate dall'obbligo di cui al presente articolo per i dati e le informazioni che diventino di pubblico dominio, in caso di autorizzazione scritta della controparte, e per le comunicazioni imposte dalla legge.

Art. 9

(Tutela dati personali)

La Società prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da Trenitalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Commerciale e nel corso della gestione dello stesso.

I dati personali riguardanti la Società nonché determinati loro dipendenti e organi saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di Trenitalia, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esecuzione del presente Accordo Commerciale in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
- l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti della Società.

Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Commerciale e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di Trenitalia degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, Trenitalia si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente Accordo Commerciale.

I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di Trenitalia che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Trenitalia;
- società di informatica della cui collaborazione Trenitalia si avvale;
- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a Trenitalia altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da Trenitalia medesima;
- istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con Trenitalia atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi.

Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento la Società potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è Sabrina de Filippis, domiciliato per la carica in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma.

Art. 10

(Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale)

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente Accordo Commerciale, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 11

(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo Commerciale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di giorni 60.

Art. 12

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 13

(Comunicazioni)

Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo Commerciale dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
per Trenitalia
TRENITALIA S.p.A.



Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I - Vendite Mercato Centro N/I
all'attenzione della Dott.ssa Sabrina De Filippis
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Anticipato via mail a: s.algeri@trenitalia.it
per la Società
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione
Contro gli Infortuni sul Lavoro
c.a. Dott. Giuseppe Antola
P.le Giulio Pastore 6 - 00144 Roma

Vi preghiamo di confermarci il Vostro assenso all'Accordo Commerciale sopra trascritto, con specifica approvazione delle clausole qui in appresso richiamate. A tal fine, vogliate trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e apporre anzitutto in calce dichiarazione di completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella presente. Inoltre, vogliate esaminare e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo Commerciale sopra trascritto:

- 1) Articolo 3 "Oggetto e sistema incentivante", in ordine alle conseguenze delle modifiche del sistema incentivante con Bonus;
 - 2) Articolo 3 , in ordine alle limitazioni sui biglietti ferroviari che danno diritto al Bonus;
 - 3) Articolo 4 , in ordine alle modalità di acquisto previste per accedere agli incentivi;
 - 4) Articolo 5 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
 - 5) Articolo 6 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - 6) Articolo 7 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
 - 7) Articolo 10 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto a terzi;
 - 8) Articolo 12 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.
- Infine, vogliate inviarci la Vostra lettera siglata foglio per foglio e sottoscritta debitamente da parte del Vostro legale rappresentante al nostro seguente indirizzo:

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I - Vendite Mercato Centro N/I
all'attenzione della Dott.ssa Sabrina De Filippis
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Distinti saluti.
Trenitalia S.p.A.


Sabrina De Filippis

*** ** *

Premesso che la lettera come sopra trascritta ci è stata trasmessa con Vostra sigla a lato di ciascuno dei fogli che la compongono e con firma in calce, Vi confermiamo con la presente la nostra completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella Vostra predetta lettera.

Distinti saluti.

INAIL
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
Il Direttore Centrale
Dr. Antola Giuseppe



Inoltre, in ossequio alla Vostra segnalazione, Vi confermiamo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., che approviamo specificamente, dopo averle attentamente esaminate, le seguenti clausole dell'Accordo sopra trascritto:

- 1) Articolo 3 "Oggetto e sistema incentivante", in ordine alle conseguenze delle modifiche del sistema incentivante con Bonus;
- 2) Articolo 3 "Oggetto e sistema incentivante", in ordine alle limitazioni sui biglietti ferroviari che danno diritto al Bonus;
- 3) Articolo 4 "Modalità d'acquisto", in ordine alle modalità di acquisto previste per accedere agli incentivi;
- 4) Articolo 5 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
- 5) Articolo 6 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- 6) Articolo 7 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
- 7) Articolo 10 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto a terzi;
- 8) Articolo 12 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.

Per approvazione specifica delle suddette clausole

INAIL
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
Il Direttore Centrale
Dr. Annala Giuseppe

